

ASSOCIAZIONE
CLUB DI CULTURA CLASSICA "EZIO MANCINO" ONLUS

Verbale della I Assemblea straordinaria del 2022
Torino, 23/09/2022

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 18.00, in modalità telematica e in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifica Statuto per adeguamento D.lgs. 117/2017.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la presidenza la prof.ssa Cinzia MANFREDI, la quale, constatato che è presente un numero congruo di Soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da Segretario l'ing. Luca Mancino.

Per il **punto 1) all'Ordine del Giorno - Approvazione modifica Statuto per adeguamento D.lgs. 117/2017** – Il Presidente informa che sono presenti le maggioranze previste per deliberare con modalità straordinaria come indicato in Statuto e passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente dà quindi lettura del nuovo Statuto sociale che è conforme alle modifiche richieste dall'introduzione del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e s.m. (di seguito codice del Terzo Settore) e fa presente che le finalità sono rimaste invariate e ora rientranti in quelle indicate di interesse generale nell'articolo 5 del codice del Terzo Settore e nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) una volta che l'associazione sarà iscritta nel RUNTS. Ciò permetterà la continuità delle agevolazioni fiscali che l'Ente già possiede con l'acronimo ONLUS.

Dopo attenta disamina degli articoli del nuovo Statuto ed esaurite le domande dei presenti, il testo viene allegato al presente verbale.

Alla luce di quanto appena esposto, l'Assemblea straordinaria dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA DI

- approvare il nuovo Statuto associativo allegato al presente verbale;
- delegare l'ing. Luca Mancino a svolgere ogni operazione necessaria alla registrazione e trasmissione agli uffici competenti del nuovo Statuto associativo;
- ottenere la registrazione del presente verbale e allegato Statuto in esenzione d'imposta di bollo e di registro poiché l'Associazione è regolarmente iscritta nell'anagrafe delle ONLUS della Regione Piemonte e si è modificata in continuità con la disciplina ETS.



Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 26/5/22 n. 4958
Serie 3 Cod. Trib. presente
IL DIRETTORE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita ai sensi degli articoli 35 e seguenti del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione *Club di Cultura Classica "Ezio Mancino"*, con sede legale nel Comune di Torino di seguito indicata come Club di Cultura Classica.
2. Il Club di Cultura Classica utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. La denominazione del Club di Cultura Classica sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.
5. Il Club di Cultura Classica può inoltre aprire sedi secondarie con delibera del Consiglio direttivo.
6. Il Club di Cultura Classica ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il Club di Cultura Classica è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome al fine di promuovere le lingue antiche e la cultura classica.
2. Il Club di Cultura Classica persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) orientamento a genitori e studenti che intendono avviarsi allo studio delle lingue classiche;
 - b) attività di formazione rivolta principalmente a studenti che si trovano in difficoltà occasionali nell'apprendimento delle lingue latino e greco: si specifica che tale attività non può essere affidata agli insegnanti in servizio agli allievi della propria scuola;
 - c) attività di formazione rivolta a docenti;
 - d) informazioni a studenti che desiderano soddisfare le loro curiosità sul mondo classico;
 - e) corsi gratuiti di lingua greca e latina;
 - f) cineforum e realizzazione di una cineteca del genere *peplum*;
 - g) conferenze, dibattiti, presentazioni di libri;
 - h) visite guidate a siti archeologici italiani e stranieri;
 - i) laboratori teatrali di autori greci e latini;
 - j) concorsi di traduzione dal greco e dal latino;
 - k) concorsi di fotografia e di cortometraggio sul mondo classico;
 - l) raccolta e schedatura di libri, di riviste, di fotografie o di altro materiale riguardanti la civiltà classica;
 - m) eventuale adesione a organismi nazionali ed europei aventi fini analoghi, e collaborazione con loro;e inoltre di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il conseguimento dello scopo sociale e il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nella gestione dell'ente.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, il Club di Cultura Classica si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

er
x.u

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, il Club di Cultura Classica intende svolgere:

- realizzazione di proposte formative e di sensibilizzazione didattica nei settori sopra indicati, anche in collaborazione con scuole, università, istituzioni culturali, enti pubblici e/o privati;
- organizzazione e gestione di attività di didattica generale nell'ambito culturale, artistico e ricreativo di interesse sociale per la valorizzazione del patrimonio, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e di attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi, anche a favore delle persone con disabilità;
- promozione di attività di ricerca di interesse sociale per il territorio di riferimento nell'ambito sportivo.

Il Club di Cultura Classica, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso il Club di Cultura Classica eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Il Club di Cultura Classica, inoltre, può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dal Club di Cultura Classica in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Club di Cultura Classica tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci del Club di Cultura Classica. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Club di Cultura Classica di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Il Club di Cultura Classica ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

7. Il Club di Cultura Classica può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio del Club di Cultura Classica, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

er
AM

2. Il Club di Cultura Classica trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e da altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e al sostegno alle attività del Club di Cultura Classica;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ente e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice.

3. L'esercizio sociale del Club di Cultura Classica ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del Club di Cultura Classica, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate del Club di Cultura Classica a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte del Club di Cultura Classica tutte le persone fisiche o le associazioni in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'iscrizione al Club di Cultura Classica è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del Club di Cultura Classica. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno al Club di Cultura Classica stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5. All'atto del pagamento della quota associativa annuale il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile.

ER
AM

6. La qualifica di Socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Club di Cultura Classica;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi del Club di Cultura Classica;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al Club di Cultura Classica.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Club di Cultura Classica sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Club di Cultura Classica.

11. Il Club di Cultura Classica può qualificare tra i propri Soci "Soci onorari" che si sono distinti all'interno dell'Associazione per meriti individuati dal Consiglio direttivo. Tale categoria ha i medesimi diritti e doveri dei Soci ordinari.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Club di Cultura Classica e alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Club di Cultura Classica, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del Club di Cultura Classica;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

3. I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi del Club di Cultura Classica;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci corrispondono la quota associativa annuale nell'importo e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione al Club di Cultura Classica non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi del Club di Cultura Classica:

- Assemblea dei Soci;

er
xM

- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Club di Cultura Classica, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento del Club di Cultura Classica, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;




- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal Club di Cultura Classica;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del Club di Cultura Classica;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento del Club di Cultura Classica e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove Consiglieri scelti tra i Soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese del Club di Cultura Classica, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio del Club di Cultura Classica; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Club di Cultura Classica, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Club di Cultura Classica, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:


 EN
 AM

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'apertura e la chiusura di sedi secondarie;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- stabilisce le quote sociali annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- individua tra i Soci ordinari le persone meritevoli della qualifica di "Socio onorario";
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto (se in Statuto sono previste attività diverse);
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale del Club di Cultura Classica di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività del Club di Cultura Classica; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto del Club di Cultura Classica; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

ER
AM

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione del Club di Cultura Classica, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che il Club di Cultura Classica intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del Club di Cultura Classica con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, del Club di Cultura Classica, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che il Club di Cultura Classica interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.